

Numero 33  
Ottobre 2010



Gli  
**approfondimenti**  
di **Publika**

APPROFONDIMENTI VARI  
SULLE SPESE DI PERSONALE  
DOPO IL DL N. 78/2010

A cura di Gianluca Bertagna

[www.publika.it](http://www.publika.it)

## **APPROFONDIMENTI VARI SULLE SPESE DI PERSONALE DOPO IL DL N. 78/2010**

**A cura di Gianluca Bertagna**

Il DI n. 78/2010 così come definitivamente convertito nella L. 122/2010 ha modificato ancora una volta tutte le disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale degli enti locali.

Gli enti nel 2010 avevano già intrapreso azioni correlate alla propria programmazione triennale del fabbisogno di personale e si sono visti delle novità in corso d'opera.

Riportiamo di seguito alcune considerazioni, evidenziando alcune Deliberazioni interessanti delle Sezioni Regionali della Corte dei conti.

### **INDICE:**

1. Le limitazioni per gli enti soggetti a patto
2. Le limitazioni per gli enti non soggetti a patto
3. Le deroghe
4. Enti soggetti a patto: spese e possibilità di assunzione
5. Enti non soggetti a patto: spese e possibilità di assunzione

### **1. LE LIMITAZIONI PER GLI ENTI SOGGETTI A PATTO<sup>1</sup>**

L'articolo 1 comma 557 della finanziaria 2007 viene totalmente riscritto dal Decreto legge n. 78/2010 introducendo nuovi elementi per il calcolo e nuovi riferimenti degli obiettivi di contenimento della spesa. Innanzitutto è ora contenuta l'affermazione legislativa che nel calcolo rientrano sia gli oneri riflessi, sia l'Irap, ma soprattutto che dallo stesso vanno escluse le somme relative ai rinnovi contrattuali. Si tratta di una conclusione sulla quale negli ultimi tempi erano giunte un po' tutte le sezioni regionali della Corte dei conti, oltre alla Sezione Autonomie che ha confermato all'inizio anno del 2010 tale impostazione.

#### **IL COMMA 557 DELLA FINANZIARIA 2007 DOPO IL DL N. 78/2010**

Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Comma 557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale

<sup>1</sup> Tratto, in parte, da Gianluca Bertagna, Guida al Pubblico Impiego n. 6/2010, Ed. Il Sole 24 Ore.

anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

Comma 557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Uno dei maggiori dubbi degli operatori degli enti locali è la risposta alla domanda su quale sia la base di partenza per ridurre la spesa di personale.

Mentre non ci sono dubbi per gli enti non soggetti al patto (lo stesso comma 562 afferma che si tratta dell'anno 2004), le province e i comuni sopra i 5.000 abitanti non trovano risposte chiare.

Proprio per il carattere generale del disposto normativo, è stato più volte affermato, anche dall'Anci, che le amministrazioni possono fare riferimento nella propria autonomia all'anno che ritengono più opportuno. Tale impostazione è confermata dai questionari redatti dalla Corte dei conti sul bilancio di previsione dell'anno 2009 laddove viene lasciata libera la compilazione del riferimento all'anno da prendere come base di calcolo della riduzione.

Invece, tesi prevalente, confermata di recente dalle Deliberazioni n. 2 e 3 del 2010 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, è quella che richiede una riduzione "progressiva e costante" rispetto all'anno precedente. Si tratta quindi di un obiettivo mobile e dinamico destinato a cambiare ogni periodo di riferimento. In altre parole il risultato dell'anno precedente diventa l'obiettivo dell'anno successivo. Tale analisi porta con sé il rischio di operazioni sul personale che tengano solo conto dell'aspetto contabile. Converrebbe infatti all'amministrazione "riempire" il più possibile il divario tra un anno e l'altro per non perdere la possibilità di utilizzare in futuro il margine che la riduzione porterebbe. Si potrebbe così ottenere l'effetto perverso di incrementare la spesa (pur nei limiti) anche per sopperire ad esigenze differibili e protraibili nel tempo. Insomma: va bene essere virtuosi, ma non troppo!

Il legislatore, con la manovra estiva 2010 non ha colto l'occasione della modifica del comma 557 per specificare l'anno da prendere come riferimento e quindi siamo, ancora una volta, in presenza di sole indicazioni interpretative.

### *Gli strumenti*

Le leve su cui gli enti locali devono fare riferimento per l'abbattimento della spesa sono quella della dinamica retributiva ed occupazionale da modulare nell'ambito della propria autonomia. Questa volta però il legislatore non si ferma a enunciare un principio. Vengono infatti elencati una serie di priorità su cui gli operatori delle autonomie devono puntare l'attenzione.

Si tratta nello specifico:

- *Riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile.* Viene di fatto ripreso il contenuto dell'articolo 76 comma 5 del decreto legge numero 112/2008 anche se in quel comma si richiedeva la riduzione soprattutto sul contenimento dei costi della contrattazione integrativa; nel novellato comma 557 è invece necessario fare riferimento a un parziale reintegro di coloro che cessano dal servizio e ad un più oculato utilizzo dei contratti di lavoro flessibile di cui all'articolo 36 comma 2 del decreto legislativo numero 165/2001 ovvero: contratto di formazione lavoro, contratto a termine, contratto di somministrazione e lavoro accessorio.

- *Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.* In questo caso l'accento è posto sull'organizzazione dell'ente locale che dovrà essere attentamente valutata anche con l'obiettivo della riduzione dei posti dirigenziali. La ratio della disposizione potrebbe far ritenere che in tale ambito si potranno collocare anche la riduzione degli incarichi di posizione organizzativa negli enti privi di figure dirigenziali.

- *Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per l'amministrazione statale.*

*Il contratto decentrato costituisce uno degli elementi cardine su cui basarsi per ridurre le spese di personale.* Come ben sappiamo le azioni possono essere concentrate soprattutto su quella parte di fondo definita variabile, ovvero a quantificazione annuale. L'inserimento di tale vincolo all'interno del comma 557 fa comunque ritenere che un incremento di fondo in presenza del mancato raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle spese di personale non sia comunque in linea con le richieste dal legislatore. Il testo si coordina in ogni caso con l'articolo 40 del D.lgs. n. 165/2001 come riscritto dalla riforma Brunetta. È stato infatti previsto che le amministrazioni locali possano incrementare il fondo delle risorse decentrate solo nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli sul contenimento della spesa di personale.

### *Le voci di spesa da considerare*

Il decreto legge cerca quindi di inserire in un'unica disposizione tutte le norme relative alle spese di personale succedutesi nel tempo. In modo particolare all'interno del comma 557 viene affermato che costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale assunto ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di lavoro pubblico in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente. Si tratta della stessa definizione dell'articolo 76 comma 1 del Decreto legge n. 112/2008, che viene di fatto abrogato con le disposizioni del Decreto legge della manovra estiva.

Non è stata invece disapplicata la disposizione dell'articolo 76 comma 6 del medesimo decreto, che prevede l'emanazione di un Dpcm ad oggi non ancora adottato. Tale decreto ha infatti ancora oggi logica di esistere, proprio perché nel comma 557 sono stati introdotti i riferimenti di cui sopra per i quali sarà necessario stabilire quali sono le regole per il raggiungimento dei principi di virtuosità.

### *La sanzione.*

Con il Decreto legge n. 78/2010 viene inoltre introdotta una sanzione per gli enti che non rispettano la riduzione delle spese di personale ai sensi del comma 557 della finanziaria 2007. Si tratta di una sanzione ben conosciuta dagli operatori degli enti locali, ovvero il divieto di assunzione previsto all'articolo 76 comma 4 del Decreto legge n. 112/2008 ad oggi valido solamente per il mancato rispetto del patto di stabilità. Il comma prevede infatti che è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

Il divieto è estremamente forte e viene precisato che non si potranno neppure stipulare contratti di servizi che possano "nascondere" prestazioni di lavoro dipendente.

## **2. LE REGOLE PER GLI ENTI NON SOGGETTI A PATTO DI STABILITÀ**

Rimane pressoché invariato il comma 562 della finanziaria 2007 che prevede il contenimento della spesa di personale per gli enti non soggetti a patto di stabilità. In questo caso la spesa dovrà sempre essere inferiore a quella sostenuta nell'anno 2004, comprensiva di oneri previdenziali e irap, senza conteggiare gli incrementi dei rinnovi contrattuali. Inoltre questi enti possono fare assunzioni solamente nei limiti delle cessazioni a tempo indeterminato avvenute nell'anno precedente.

Il legislatore ha sicuramente perso l'occasione di precisare nel dettaglio tale disposizione sia per quanto riguarda le voci di spesa da considerare per il calcolo, ma anche per una dettagliata indicazione di cosa includere nel concetto di cessazione e assunzione, soprattutto con riferimento al caldo tema della mobilità tra enti.

Come per gli enti soggetti a patto è stata disapplicata ogni possibilità di deroga alle limitazioni.

#### **IL COMMA 562 DELLA FINANZIARIA 2007 DOPO IL DL N. 78/2010**

Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558

### **3. LE DEROGHE**

In materia di contenimento delle spese di personale il DI n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 è intervenuto su più fronti irrigidendo le disposizioni già vigenti. In particolare il legislatore per dare maggior forza agli obblighi di cui al comma 557 e al comma 562 della finanziaria del 2007 ha previsto la disapplicazione delle norme relative alle possibilità di deroga. Si tratta certamente di una scelta coerente con tutto l'impianto della manovra estiva che, come ben sappiamo, ha il preciso obiettivo di ridurre la spesa pubblica.

Le limitazioni sul contenimento delle spese di personale iniziate con la finanziaria del 2006 e suddivise nel 2007 in regole diverse a seconda che l'ente sia soggetto o non soggetto a patto di stabilità, hanno avuto nel 2008 un'attenuazione del principio in quanto è stata introdotta la cosiddetta possibilità di deroga.

Le cose non stanno esattamente così in quanto tale possibilità era prevista in origine (e lo è ancora) all'articolo 19 comma 8 della legge 448/2001, ovvero la finanziaria per il 2002.

Con la finanziaria del 2008 il legislatore ha voluto raccordare la presente disposizione con le nuove regole sul contenimento della spesa.

Ora con il DI 78/2010 le deroghe sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 557 al comma 562 non sono più applicabili.

Tra le varie interpretazioni della dottrina vi è anche quella che sostiene la sopravvivenza dell'istituto della deroga nonostante la manovra estiva. L'interpretazione prende spunto proprio dalla mancata abrogazione o disapplicazione da parte del legislatore dell'articolo 19 comma 8 della finanziaria del 2002 sopra riportato.

A parere di chi scrive tale possibilità non sembra coerente con le finalità del legislatore.

La riduzione delle spese previste al comma 557 e al comma 562 della legge finanziaria 2007, pur avendo natura molto discussa e discutibile, puntano l'attenzione su una riduzione assoluta dei valori collegati alla spesa di personale. Non si tratta di capire dove porterà una certa programmazione, ma piuttosto di un mero calcolo aritmetico con l'aggregazione di alcune voci che nel tempo sono state sempre più esaminate dalla Corte dei conti e dalla Ragioneria generale dello Stato. A prescindere quindi dalla programmazione, gli enti sottoposti al patto di stabilità non possono spendere per il personale più di quanto è stata la spesa nell'anno precedente, mentre gli enti non soggetti a patto di stabilità al vincolo di rispettare l'aggregato dell'anno 2004.

L'articolo 19 comma 8 andava invece in un'altra direzione ovvero quello di intervenire sui documenti della programmazione triennale del fabbisogno. Le spese di personale è diventata dal 2006 in poi un mera verifica di una posta del bilancio che va attentamente monitorata nei suoi valori reali ed assoluti, a prescindere appunto dalla programmazione. Non tutte le spese collegate alle risorse umane finiscono infatti nei documenti programmatori o di approvazione del fabbisogno di personale.

È per questo motivo, come anche in un'ottica che cerca di tener conto delle finalità del legislatore e della ratio delle norme proposte, che si ritiene che la disapplicazione delle deroghe da parte del DL numero 78 del 2010 abbia invece efficacia immediata dal 31 maggio scorso nonostante sia rimasto in vita il testo della legge finanziaria del 2002.

Sarebbe veramente un controsenso affermare che il legislatore da una parte proceda con il blocco degli stipendi, con il blocco della contrattazione nazionale e con il blocco della contrattazione decentrata, e dall'altra parte permetta la possibilità di derogare gli obiettivi sul contenimento delle spese di personale. È pertanto in tale ottica che secondo me va vista tutta la questione.

La Corte dei conti della Lombardia nella Delibera n. 871/2010 ha precisato: venuti meno i favorevoli effetti normativi del regime di deroga in materia di spese per il personale, abrogato, l'ente dovrà attenersi ai vincoli attualmente operanti con conseguente esclusione di ogni soluzione estensiva che possa legittimare il mantenimento di un tetto di spesa comprensivo dell'aumento in deroga 2010 ante d.l. 78/2010.

#### **4. ENTI SOGGETTI A PATTO: SPESE DI PERSONALE E POSSIBILITÀ DI ASSUNZIONE**

La Corte dei conti della Lombardia ha avuto modo con la Deliberazione n. 881/2010 di fornire un ottimo quadro riassuntivo delle norme attualmente vigenti per gli enti soggetti a patto di stabilità. Riportiamo di seguito il contenuto della Deliberazione.

##### *4.1. Principi generali che ispirano il legislatore statale in materia di spese per il personale*

Dal quadro normativo sin qui delineato, emerge che i principi generali che ispirano il legislatore in materia di spese per il personale degli enti locali che soggiacciono ai vincoli del patto di stabilità interno sono due. Il primo è quello per cui gli enti locali, oltre a dover rispettare i vincoli posti dal patto di stabilità interno, devono altresì assicurare la riduzione della spesa del personale (commi 557, 557 bis e 557 ter dell'art. 1 della legge 296/2006). Il secondo principio è quello per cui l'obbligo di ridurre il tetto di spesa del personale deve essere posto in relazione al volume generale delle spese correnti dell'ente locale (art. 76 D.L. n. 133/08, come convertito nella legge n. 112/08).

Con riferimento al primo principio testè indicato, questa Sezione ha già avuto modo di osservare che "i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (come il comune "de quo") sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante la riduzione della spesa di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico – amministrative" (sez. contr. Lombardia, Del. n. 88/pareri/2008).

In particolare, già all'indomani dell'entrata in vigore della finanziaria per l'anno 2007, si era sottolineato che "la disposizione di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 assume una significativa valenza di indirizzo dell'azione degli enti territoriali intesa a garantire la riduzione della spesa per il personale mediante il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale e la razionalizzazione delle strutture burocratiche amministrative" (Sez. contr. reg. Lombardia, Delibera 18 luglio 2007, n. 447). L'attuale formulazione del comma 557 cit. ribadisce lo specifico obiettivo di contenimento della spesa del personale indicando direttive più stringenti agli enti locali: riduzione della percentuale delle spese per il personale sul totale delle spese correnti, attraverso una parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento del lavoro flessibile; snellimento delle strutture con accorpamento di uffici e la riduzione della percentuale delle posizioni dirigenziali; contenimento della crescita della contrattazione integrativa anche in coerenza con le disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

La manovra finanziaria per il 2010, tuttavia, è ancora più stringente per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità: da un lato, esclude la possibilità di derogare in presenza dei tre presupposti tipizzati dalla finanziaria per l'anno 2008 (rispetto del patto di stabilità nell'ultimo triennio, volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario e rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto);

dall'altro lato, ha introdotto un regime sanzionatorio alla violazione di dette direttive.

Dunque, con riferimento a questo secondo profilo, si osserva che i principi indicati dal comma 557 cit. non sono meri obiettivi che devono perseguire gli enti locali, bensì si connotano come veri e propri vincoli, la cui violazione, ai sensi del comma 557 ter, fa scattare la sanzione-limitazione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, nonché di stipulare contratti elusivi di tale divieto (comma 4 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008).

In altri termini, dall'introduzione della sanzione de qua si deve desumere che i principi indicati dal legislatore non sono meramente orientativi per gli enti locali, ma rappresentano dei vincoli puntuali che gli enti medesimi devono rispettare.

#### *4.2. La disciplina che regola le nuove assunzioni negli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno differenziata a seconda delle situazioni contingenti dell'ente medesimo.*

Alla stregua del quadro normativo che precede, il regime delle nuove assunzioni negli enti locali sottoposti alla disciplina sul patto di stabilità interno può essere descritto operando un distinguo tra gli enti che abbiano o meno rispettato il patto di stabilità interno e, nella prima ipotesi, tra enti in cui la spesa del personale incide sulla totalità della spesa corrente in misura superiore o inferiore a quella indicata dal comma 7 dell'art. 76 da ultimo cit..

##### **Enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno.**

In questa ipotesi vige un divieto assoluto per l'ente locale di procedere a nuove assunzioni, anche se volte a reintegrare personale cessato, in quanto opera la sanzione-limitazione amministrativa sancita dal comma 4 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008 (sulla interpretazione di detta norma si veda la delibera di questa sezione n. 672/pareri/2010 del 17 giugno 2010).

##### **Enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno in cui la spesa del personale è pari o superiore al 40% della spesa corrente.**

Il legislatore statale vieta agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Il D.L. n. 78/10, con riferimento agli enti locali riconducibili a queste ipotesi, è ancora più stringente sotto un duplice profilo. Da un lato, riduce ulteriormente la percentuale di incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente; infatti, la soglia di incidenza del 40% opera solo a partire dal 1° gennaio 2011, mentre prima di quella data continua a trovare applicazione la soglia del 50% di cui alla precedente formulazione del comma 7 dell'art. 76 l. n. 112/08. Dall'altro lato, sanziona l'ente locale che non rispetta detto divieto; in particolare, a partire dal 31 maggio 2010, ai sensi del comma 557 ter, l'ente che non rispetta il divieto di assunzione per lui operante, soggiace alla sanzione-limitazione tipizzata dal comma 4 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008.

##### **Enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno in cui la spesa del personale incide in misura inferiore al 40% della spesa corrente.**

Con riferimento a questa categoria di enti, la manovra finanziaria adottata dal legislatore nel corso dell'anno 2010 (D.L. n. 78/10 e relativa legge di conversione L. n. 122/10), ha inciso in modo ancor più rilevante, anche se le limitazioni introdotte opereranno solo a partire dal 1° gennaio 2011.

In questo **periodo di transizione**, dunque, è doveroso precisare quanto segue.

Fino al 31 dicembre 2010, gli enti locali, in cui la spesa del personale incide in misura inferiore al 50% della spesa corrente (art. 76 comma 7 ante L. 122/10), possono procedere all'assunzione di nuovo personale purché ciò non determini un aumento del volume della voce della spesa per il personale in termini assoluti (comma 557).

A partire dal primo gennaio 2011, gli enti locali, in cui la spesa del personale incide in misura inferiore al 40% della spesa corrente, possono procedere all'assunzione di nuovo personale solo al fine di reintegrare le vacanze per il personale cessato nell'anno 2010, "nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente".

In altri termini, a partire dal primo gennaio 2011, i “restanti enti” (ovvero, gli enti locali in cui la spesa per il personale incide in misura inferiore al 40% sulla spesa corrente), possono procedere solo ad una parziale reintegrazione dei dipendenti cessati nell’anno precedente, nel limite del 20% della spesa corrispondente (art. 76 comma 7 come novellato dalla L. 122/10), purchè ciò non determini comunque un aumento del volume della voce della spesa per il personale in termini assoluti (comma 557).

Qualora l’ente locale non dovesse rispettare dette prescrizioni, anche in questa ipotesi trova applicazione il comma 557 ter che prevede l’operatività della sanzione-limitazione tipizzata dal comma 4 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008.

## **5. ENTI NON SOGGETTI A PATTO: SPESE DI PERSONALE E POSSIBILITÀ DI ASSUNZIONE**

Sempre la Sezione regionale della Corte dei conti della Lombardia ha precisato nella Deliberazione n. 862/2010 le regole per gli enti non soggetti a patto.

Alla luce del quadro normativo anche di recente modificato, l’ente locale non soggetto al patto di stabilità interno è tuttora tenuto ad osservare congiuntamente sia l’obbligo di mantenere il livello degli oneri del personale entro i limiti della spesa impegnata nell’anno 2004 che quello diretto a contenere eventuali nuove assunzioni nei limiti delle cessazioni dei rapporti di lavoro che si sono verificati nell’anno precedente.

Qualora sia nella condizione di poter assumere personale in sostituzione di quello cessato dal servizio, lo stesso ente dovrà inoltre evitare che per le nuove assunzioni eventualmente disposte nel 2011 si superi il 20% della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute nel precedente anno.

Tali enti non possono più avvalersi di particolari regimi derogatori essendo, quelli già previsti in via d’eccezione dalla pregressa normativa, stati soppressi dall’ultimo intervento legislativo.

Se avete a disposizione pareri che Aran, Corte dei Conti, Funzione Pubblica o altri Istituti hanno rilasciato ai Vostri enti e ritenete che gli stessi si possano condividere con i colleghi potete inviarli a [info@publika.it](mailto:info@publika.it). Provvederemo ad inserirli nei nostri approfondimenti gratuiti. Grazie.